ABRUZZO SERA
www.abruzzosera.it

Violenza sessuale, l’intervento di Simona Giannangeli sulla proposta di riforma

24 Gennaio 2026



Nel presente comunicato, l’avvocata **Simona Giannangeli** interviene sul testo della nuova proposta di riforma in materia di violenza sessuale, discussa il 22 gennaio presso la Commissione Giustizia del Senato. Riportiamo il testo integrale.

“Il testo della nuova proposta in tema di violenza sessuale, discussa il 22 gennaio scorso presso la Commissione Giustizia del Senato, sostituisce il testo approvato a novembre 2025 che era finalmente incentrato sul consenso libero e attuale.

Come si legge dal resoconto sommario n. 357 del 22/1/2026 pubblicato sul sito del Senato, il presidente Giulia Bongiorno (uso il maschile perché trattasi di donne che rivendicano tristemente la declinazione di se stesse al maschile) in qualità di relatore, “*ha presentato una proposta di testo unificato dei disegni di legge in titolo, che raccoglie le indicazioni e le sollecitazioni emerse nel dibattito.*

Il testo approvato dalla Camera, infatti, oltre ad aver dato luogo a numerose perplessità, aveva

necessità di alcune modificazioni di natura prevalentemente tecnico-giuridica."

La scelta di incentrare la fattispecie sulla volontà della donna – si legge nel resoconto – "*supera la vigente formulazione dell'articolo 609-bis del codice penale in cui questo elemento è del tutto assente e risponde alle indicazioni emerse nel corso della discussione di porre al centro la donna e la sua autodeterminazione. Tuttavia, per assicurare una completa tutela penale anche per quelle fattispecie in cui si assiste al cosiddetto freezing la proposta prevede, nel secondo periodo del secondo comma del nuovo articolo 609-bis del codice penale, la specificazione che l'atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso*".

Il primo periodo del medesimo secondo comma, invece, "*accoglie i contenuti di alcuni dei disegni di legge all'esame in cui si propone, nella valutazione della volontà contraria all'atto sessuale, la valutazione della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso…….Si tratta, quindi, di un testo aperto che raccoglie modifiche di natura tecnico-giuridica ed indicazioni emerse dagli interventi dei componenti della Commissione, nel tentativo di rappresentare, per quanto possibile, un punto di equilibrio*".

L'articolo 609-*bis* del codice penale diventa come riformulato diventa *Chiunque, contro la volontà di una persona, compie nei confronti della stessa atti sessuali ovvero la induce a compiere o subire i medesimi atti è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La volontà contraria all'atto sessuale deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso. L'atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso.*
Il nuovo testo pone al centro la volontà contraria delle donne ovvero il dissenso e la dicitura consenso libero e attuale sparisce magicamente e vergognosamente.

Il consenso libero e attuale cede il posto alla volontà contraria all'atto sessuale, da valutare tenendo conto delle circostanze.

L'elemento gravissimo contenuto nella riformulazione dell'art. 609 bis c. è proprio questo ovvero che, al posto del consenso, il parametro a cui bisognerà riferirsi sarà la «volontà contraria all'atto sessuale» della donna, «valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso».

Nel resoconto, per giustificare questa riformulazione si fa riferimento al fatto che il testo approvato dalla Camera "aveva suscitato numerose perplessità, rendendo necessarie alcune modificazioni di natura prevalentemente tecnico-giuridica. Si raccolgono pertanto le indicazioni e le sollecitazioni emerse nel dibattito per modificare l'articolo 609 bis c.p."

Quali saranno state le perplessità, le sollecitazioni a modificare di cui parla Bongiorno?

L’aver spostato l’asse dal consenso libero e attuale alla volontà o al dissenso significa che le donne dovranno dimostrare di aver dissentito.

Come lo dovremo manifestare il dissenso?

Dovremo gridare o scalciare o picchiare l’uomo che ci sta stuprando?

Buongiorno e quelle come lei appronteranno un manuale?

Bongiorno se la cava dicendo che «la norma garantisce così il massimo della tutela, in tutte le possibili situazioni, senza tuttavia pregiudicare le dinamiche probatorie tipiche del processo penale e il diritto di difesa dell’imputato».

E fa scendere anche la cornice di pena a 4-10 anni, in luogo di 6-12 anni per chi stupra.

Certo sta a cuore a Bongiorno salvaguardare il diritto di difesa dell’imputato e qui la modifica normativa svela il vero volto.

Lo stupro di una donna in questo paese quanto è percepito grave e ignominioso?

Lo stupro di una donna in questo paese quanto vale?

Lo stupro di una donna in questo paese quanto è “causato” dalle condotte delle donne, dalle colpe delle donne, dal loro modo di vivere?

Frequento da molti anni le aule dei palazzi di giustizia nei quali si celebrano processi per maltrattamento, stalking, lesioni e stupro, rappresentando donne di ogni età.

Ascolto le difese svolte in favore degli imputati, assisto al controesame condotto dalle difese nei confronti delle donne offese dai reati del cosiddetto Codice Rosso, assisto alla costante attività di denigrazione, di colpevolizzazione, di demolizione delle donne che decidono di denunciare e di affrontare l’iter processuale”.